



**COMUNE DI BRUGNATO**  
**PROVINCIA DELLA SPEZIA**

**ALLEGATO "B"**

# **Relazione sulla Revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche**

**(articolo 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, nr. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica)**



**COMUNE DI BRUGNATO**  
PROVINCIA DELLA SPEZIA

### **1. Premessa**

Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette.

Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il "processo di razionalizzazione":

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento.

A norma del comma 612 dell'articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società con deliberazione consiliare n. 19 del 30.04.2015.

Successivamente, con deliberazione consiliare nr. 8 del 10/03/2016 è stata approvata la relazione sui risultati conseguiti dal Piano operativo di razionalizzazione delle società sopra richiamato.

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Visto quanto sancito dal predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) in materia di mantenimento da parte dei Comuni di partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:



**COMUNE DI BRUGNATO**  
PROVINCIA DELLA SPEZIA

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che in ottemperanza all'art. 24 T.U.S.P., con deliberazione consiliare nr. 34 del 29/09/2017, il Comune di Brugnato ha provveduto a effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da razionalizzare;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P come di seguito:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (si precisa che l'art. 26 comma 12-



**COMUNE DI BRUGNATO**  
PROVINCIA DELLA SPEZIA

quinquies, T.U. introduce sul fatturato una disposizione transitoria: “[...]Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro...[...]”);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

L’articolo 24 del D.Lgs. 19/08/2016, nr. 175 prevede che la conclusione formale della revisione delle partecipazioni sia ad opera d’una “relazione” nella quale vengono esposte le motivazioni del loro mantenimento o delle eventuali misure di razionalizzazione da adottare.

La relazione è proposta e, quindi, sottoscritta dal sindaco.

La stessa è oggetto d’approvazione da parte dell’organo consiliare.

La relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e al M.E.F. e pubblicata nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013) e, conseguentemente, è oggetto di accesso civico.



**COMUNE DI BRUGNATO**  
PROVINCIA DELLA SPEZIA

## 2. Le partecipazioni societarie dirette

Alla data del 31/12/2017 a cui ricondurre l'operazione di revisione ordinaria, il nostro comune partecipava al capitale delle seguenti società:

Denominazione Società partecipata	% sul capitale sociale totale
ATC S.P.A.	0,098
ACAM S.P.A.	0,00007
BRUGNATO SVILUPPO SRL FALLITA	60
IL CIGNO	9,10

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono state tutte oggetto del Piano 2015, e della successiva relazione sui risultati conseguiti.

### 2.1. ACAM s.p.a.

Al 31/12/2017 la Società era di proprietà del comune per l'0,00007%.


La partecipazione del Comune era del tutto irrilevante ed escludeva un peso decisionale in ordine alle strategie di azione indicate nelle lettere d) ed e) del comma 611 della Legge 190/2014.

Il Comune aveva aderito alla società con una durata dell'impegno fino al 31/12/2050 in occasione dell'accordo di investimento tra ACAM stessa e IREN, il Comune di Brugnato ha deciso, con deliberazione consiliare nr. 48 del 22/12/2017, di sottoscrivere l'accordo predetto in qualità di "socio sottoscrittore".

Trattasi di società multipartecipata alla quale partecipano la quasi totalità dei Comuni della Provincia della Spezia con natura strumentale degli enti proprietari.

La Società ha per oggetto l'esercizio e la gestione in proprio e/o per conto terzi, sia in Italia che all'estero, sia in via diretta che attraverso Società totalitariamente controllate e/o nel rispetto delle norme vigenti partecipate e/o collegate, dei sotto elencati servizi e/o attività:

- a) servizio idrico integrato;
- b) servizio gas;
- c) servizio rifiuti urbani;
- d) servizi ambientali;
- e) verde pubblico;
- f) realizzazione e gestione opere di bonifica e di difesa dei suoli;
- g) protezione, pulizia canali e opere irrigue;
- h) pubblica illuminazione, sistemi semaforici e impianti elettrici;



**COMUNE DI BRUGNATO**  
**PROVINCIA DELLA SPEZIA**

- i) telefonia, telecomunicazioni, servizi telematici ed informatici;
- j) realizzazioni e/o gestione di impianti e reti di teleriscaldamento;
- k) manutenzione strade;
- l) servizi di manutenzione degli immobili ed aree pertinenziali - Global Service;
- n) costruzione e gestione di stazioni di servizio per l'erogazione e la vendita di gas, carburanti e lubrificanti, di qualunque genere e tipo;
- p) altre attività strumentali, connesse o complementari a quelle di cui alle lettere precedenti ed in genere altre attività concernenti energie, acque, suolo, rifiuti, ambiente e altri servizi ivi compreso il trasporto di cose per conto terzi;
- q) acquisizione, cessione e sfruttamento privative industriali, brevetti, invenzioni;
- r) produzione, acquisto e distribuzione di energia elettrica anche proveniente da fonti rinnovabili e/o assimilate.

La Società di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.

Come evidenziato nell'apposita scheda di rilevazione allegata alla presente relazione, la partecipazione detenuta in ACAM S.p.a. non è riconducibile ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, soddisfa i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 e non ricadeva in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2. Per tale ragione non sussisteva l'obbligo di procedere a una sua cessione o all'applicazione di una delle misure di razionalizzazione previste dallo stesso articolo 20.

Le partecipazioni indirette detenute tramite Acam Spa sono società che il Comune partecipava in misura non significativa, per completezza vengono comunque di seguito riportate e vengono altresì compilate le relative schede di rilevazione che si allegano alla presente relazione:

Partecipate Acam Spa:

- Acam Ambiente Spa: società partecipata 100% da Acam Spa;
- Acam Acque Spa: società partecipata 100% da Acam Spa;
- Integra Srl: società partecipata 100% da Acam Spa;
- Acamtel Srl: società partecipata 50% da Acam Spa;
- Centrogas Energia Spa: società partecipata 100% da Acam Spa;
- Spes Gioia Spa: società partecipata 20,00% da Acam Spa.

Servizi gestiti per il Comune:

- il ciclo integrato dei rifiuti è gestito da Acam Ambiente Spa;



**COMUNE DI BRUGNATO**  
PROVINCIA DELLA SPEZIA

La forma di controllo esercitata sulle predette partecipazioni indirette era di tipo congiunto (art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 175/2016).

## **2.2. ATC s.p.a.**

La Società è di proprietà del comune per il 0,098%.

Il Comune ha aderito alla società con una durata dell'impegno fino alla data del 31/12/2050. Trattasi di società totalmente pubblica, holding del Gruppo ATC, che detiene la proprietà delle reti e degli impianti correlati al TPL. La sua indispensabilità è determinata dalla normativa nazionale che impone la distinzione tra la proprietà delle reti, che deve rimanere in mano pubblica, e la gestione del servizio che deve essere affidata mediante gara ad evidenza pubblica. La partecipazione del Comune è del tutto irrilevante ed esclude un peso decisionale in ordine alle strategie di azione indicate nelle lettere d) ed e) del comma 611.

Le principali attività di ATC S.p.A. sono:

- la realizzazione di sistemi, servizi, impianti e prodotti per il trasporto di persone, inclusa la circolazione e la sosta dei veicoli;
- la predisposizione e il controllo della mobilità, compresa la progettazione, la realizzazione e la gestione di infrastrutture quali parcheggi, stazioni di attesa e di fermata, strutture di arredo urbano con impianti pubblicitari;
- lo svolgimento, inoltre, di attività di analisi, studio, ricerca, consulenza, progettazione, nonché fornitura di servizi in materia di pianificazione e controllo, organizzazione e formazione a supporto di società operanti nel settore della mobilità.

Con riferimento agli enti locali in particolare la società si occupa di trasporto pubblico locale. La Società, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.

Come evidenziato nell'apposita scheda di rilevazione allegata alla presente relazione, la società ATC S.p.A., holding del Gruppo ATC è, di fatto, una società patrimoniale che svolge principalmente attività di gestione delle reti e degli impianti correlati al servizio di TPL di cui ne detiene la proprietà. La società svolge attività rilevanti e consentite ma non ha caratteristiche dimensionali tali che ne consentano il mantenimento ai sensi del D.Lgs. 175/2016.

In particolare Atc SpA risulta priva di dipendenti (vedi art. 20 comma 2 lett. b).

Stante quanto sopra l'Amministrazione, vista l'irrilevanza della propria quota e preso atto del progetto di riorganizzazione delle aziende della mobilità e della sosta approvato dal Comune



**COMUNE DI BRUGNATO**  
**PROVINCIA DELLA SPEZIA**

della Spezia, socio di maggioranza di ATC, con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22 marzo 2017, ritiene di aderire alla proposta di fusione tra le società Atc SpA ed Atc MP SpA, ai fini di una razionalizzazione delle partecipazioni detenute, riservandosi l'adozione di altri provvedimenti in merito all'atto della costituzione della NEWCO. A tal fine il Comune di Brugnato ha adottato apposita deliberazione in occasione del Consiglio Comunale del 21/09/2018.

Le partecipazioni indirette detenute tramite ATC Spa sono società partecipate dal comune in misura non significativa, per completezza vengono comunque di seguito riportate e vengono altresì compilate le relative schede di rilevazione che si allegano alla presente relazione:

Partecipate Atc Spa:

- Atc esercizio Spa: società partecipata 89,41% da Atc Spa;
- ParkTour Srl in liquidazione: società partecipata 100% da Atc Spa;
- Sviluppo Turistico Lerici Srl: società partecipata 39% da Atc Spa;
- Atc Mobilità e Parcheggi Spa: società partecipata 29% da Atc Spa;
- SMC esercizio Scarl: società partecipata 50,50% Atc Esercizio Spa;
- Apam Esercizio Spa: società partecipata 0,06% Atc Spa;
- Centromare Srl: società partecipata 51% da Atc Spa.

Servizi gestiti per il Comune:

- il servizio di trasporto pubblico locale è svolto da Atc Esercizio Spa, in forza di rapporto contrattuale in essere con la Provincia della Spezia.

La forma di controllo esercitata sulle predette partecipazioni indirette è di tipo congiunto (art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 175/2016).

### **2.3. BRUGNATO SVILUPPO s.r.l.**

Con atto di C.C. n. 49 del 28/09/2001 il Comune di Brugnato ha deliberato di costituire con la CCIAA della Spezia la Società a responsabilità limitata Brugnato Sviluppo srl avente per oggetto la promozione, il coordinamento e l'attuazione di iniziative di rilancio produttivo e di sviluppo del territorio, attraverso l'incremento di servizi in campo sociale, turistico produttivo ed in generale dei servizi alla popolazione del comune di Brugnato.

Con atto del 17/02/2002, si è costituita la società Brugnato Sviluppo srl con capitale sociale di €. 25.000,00 così suddiviso:

- Comune di Brugnato €. 15.000,00 per una quota pari al 60% del capitale sociale;
- CCIAA La Spezia €. 10.000,00 per una quota pari al 40% del capitale sociale;





**COMUNE DI BRUGNATO**  
**PROVINCIA DELLA SPEZIA**

- l'azione societaria è finalizzata alla promozione, il coordinamento, l'attuazione ed il supporto alle imprese tramite iniziative di rilancio produttivo del territorio che consentano uno sviluppo ed un incremento dei servizi nel campo economico, sociale, turistico, sportivo culturale e produttivo nonché la gestione ad esse eventualmente collegati.

Il comma 611 della legge 190/2014 ha imposto al Comune di avviare "un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle "società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni".

Il Comune con deliberazione di C.C. n. 09 del 30/04/2014, ha preso atto delle disposizioni legislative vigenti e della deliberazione dell'assemblea del 20/12/2013, con la quale è stato disposto lo scioglimento e messa in liquidazione della Brugnato sviluppo srl, con sede in Brugnato p.zza Martiri, 1, ai sensi e per gli effetti di legge e la nomina del liquidatore.

Con sentenza n. 30 del 2017 il tribunale della Spezia ha dichiarato il fallimento della Brugnato sviluppo srl e ha nominato un curatore fallimentare nella persona del sig. Gianluca Beverini

La quota di partecipazione societaria è significativa, in quanto superiore al 50%, in ogni caso tale da garantire il controllo del comune sulla società.

Come comunicato dal MEF in data 18/09/2017, occorre mantenere senza intervento la partecipata in quanto con sentenza n. 30/2017 del 14/07/2017 il Tribunale Ordinario della Spezia ha dichiarato il fallimento della partecipata da noi controllata.

#### **2.4. IL CIGNO SOCIETA' DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DEI LIGURI**

##### **ANTICHI SCRL s.r.l.**

La società ha per finalità la promozione delle attività culturali, sportive, del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo all'attività di socializzazione giovanile e anziana.

In virtù del nuovo quadro normativo la società che, dalla fondazione ad oggi si è occupata in modo attivo e propulsivo dell'attività di promozione culturale dei territori dei comuni soci anche istituendo rapporti di partnership pubblico- privato, non può essere mantenuta in quanto non rispetta i requisiti dell'art. 20 c. 2 del D.lgs. 175/2016.

Il consiglio di amministrazione della società, ha preso atto della necessità da parte dei comuni di procedere alla dismissione della partecipazione individuando la cessione delle quote come percorso di razionalizzazione



**COMUNE DI BRUGNATO**  
**PROVINCIA DELLA SPEZIA**

con deliberazione n. 86 del 23/11/2018 il comune di Brugnato ha delegato il comune di Levanto alla cessione delle quote con procedura ad evidenza pubblica.

Nel concludere si evidenzia che l'operazione di revisione ordinaria oggetto della presente relazione costituisce la prescritta revisione periodica annuale prevista dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

Si allegano le schede di rilevazione compilate per ogni partecipazione detenuta, sia di carattere diretto che di carattere indiretto.

Brugnato , 17/12/2018

F.to IL SINDACO  
(Corrado Fabiani)